



ISTITUTO COMPrensIVO MURO LECCESE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d'Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE)

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44

Fa fede il timbro protocollo

All'USR Puglia, Ufficio Scolastico Territoriale Lecce
Dott. V. Melilli

Al Dipartimento di Prevenzione SISP SUD
PUGLIA Dott.ssa L. Piccinni

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Ai Collaboratori scolastici
della Scuola dell'Infanzia di Giuggianello

Al D.S.G.A.

Al sito

Oggetto: Ordinanza sindacale di chiusura della scuola dell'Infanzia di Giuggianello dal 28 al 31 gennaio 2022 per sanificazione.

VISTA l'Ordinanza n. 2/2022 emessa dal Sindaco del Comune di Giuggianello in data 27/01/2022, avente come oggetto "*Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto L.gs 267/2000, a scopo di prevenzione dal contagio da Covid 19 -Misure precauzionali per la sanificazione dell'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia*"

COMUNICA

che con decorrenza a far data dal 28/01/2022 e sino a tutto il 31/01/2022 sono sospese le attività didattiche in presenza nelle due sezioni della scuola dell'Infanzia di Giuggianello, al fine di consentire le necessarie attività di sanificazione dell'edificio scolastico.

Si allega Ordinanza Sindacale.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Corvaglia
27/01/2022 21:11:59



COMUNE DI GIUGGIANELLO

Provincia di LECCE

P.IVA 01877410751 – C.F. 83000730750 – TEL. 0836.444920 – FAX 0836.444924

Ordinanza nr. 02/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SANIFICAZIONE DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visti:

- Il Dpcm 18 ottobre 2020
- Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129
- Dpcm 24 ottobre 2020
- Decreto-legge 28 ottobre 2020
- Dpcm 3 novembre 2020

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 con la quale il Governo ha disposto la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65 contenente "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-1";

Vista l'Ordinanza Ministero Salute 22 giugno 2021

Visto il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122

Vista la Legge 16 settembre 2021, n. 126

Visto il D.L. n.1 del 7/1/2022, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole;

PRESO ATTO che il Sindaco è venuto a conoscenza di una positività al covid-19 all'interno della scuola dell'infanzia di Giuggianello, giusta nota informativa dell'Istituto Comprensivo di Muro Leccese, acquisita con prot. n. 428 del 27.01.2022;

PRESO ATTO che l'edificio scolastico è situato temporaneamente in Piazza Degli Eroi a Giuggianello;

RITENUTO necessario ed urgente monitorare in maniera scrupolosa e porre in immediata tutela alunni e personale scolastico;

RITENUTO necessario ed urgente, a scopo precauzionale, adottare tutte le misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione ed in particolare negli ambienti scolastici, oltre ad un intervento di sanificazione dell'area in cui ha sede al momento la scuola dell'infanzia;

RITENUTO, pertanto, per ragioni di igiene e sanità pubblica dover disporre la chiusura dei locali che ospitano la Scuola dell'Infanzia del Comune di Giuggianello, con decorrenza a far data dal 28/01/2022 e sino a tutto il 31/01/2022, al fine di provvedere alle necessarie attività di sanificazione dei locali;

VISTI:

- l'art. 32 "Funzioni di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 6 "Attribuzione delle autorità territoriali di protezione civile", del D. Lgs. n. 1/2018 ed s.m.i. recante "codice della protezione civile";
- l'art. 12 "Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile" del D.Lgs. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della protezione civile";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,
la chiusura della scuola dell'Infanzia del Comune di Giuggianello, **con decorrenza a far data dal 28/01/2022 e sino a tutto il 31/01/2022**, al fine di consentire le necessarie attività di sanificazione degli edifici scolastici.

DISPONE

1. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di Giuggianello;
2. La trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
 - alla Presidenza della Regione Puglia;
 - all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - al Dipartimento di Prevenzione della ASL Le, Area Sud Maglie, Servizio Igiene Pubblica;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Muro Leccese;
 - al Comando della Polizia Locale di Giuggianello
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Muro Leccese.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso:

- Entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall' art 8 e ss. della Legge 24/11/1971 n. 1199;
- Entro 60 gg dalla pubblicazione all' albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nei termini e nei modi previsti dall' art. 2 e ss. della Legge n. 1034 del 06 dicembre 1971, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE il 27.01.2022

 IL SINDACO
Dot. Luca BENEGIAMO

